

Numero
5181

fr

0

Bellinzona
20 ottobre 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFGP
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Trasmessa per e-mail:
sandrine.favre@sem.admin.ch;
chantal.perriard@sem.admin.ch

Procedura di consultazione concernente il recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 al fine della riforma del sistema di informazione visti (sviluppi dell'acquis di Schengen) nonché della modifica della Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Gentili signore,
Egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera dell'11 agosto 2021 in merito alla summenzionata procedura di consultazione. L'approvazione e la trasposizione degli scambi di nota tra la Svizzera e l'UE relativi al recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti (VIS) e delle connesse condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell'UE ai fini del VIS (sviluppi dell'acquis di Schengen) nonché della modifica della LStrI per concedere all'AFD, quale Autorità di perseguimento penale, la facoltà di consultare l'archivio comune dei dati d'identità (CIR) e l'accesso ai sistemi d'informazione dell'UE ad esso collegato (Sistema europeo ingressi e uscite (EES), Sistema europeo di informazione autorizzazione ai viaggi (ETIAS), VIS), unitamente al relativo rapporto esplicativo, sono stati esaminati in collaborazione con l'Ufficio cantonale della migrazione e i servizi di polizia interessati.

Ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. Considerazioni generali

In generale, come Esecutivo cantonale accogliamo favorevolmente la proposta di novella legislativa in parola, inerente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell'acquis di Schengen) e alla modifica della LStrl.

Concordiamo con l'Autorità federale che, con il recepimento dei menzionati regolamenti VIS (UE), si potranno affrontare meglio le nuove sfide nell'ambito della politica in materia di visti, frontiere e sicurezza. In effetti, con queste modifiche, di natura per lo più tecnica, come ad esempio il collegamento del VIS ai sistemi IT esistenti e futuri, sarà possibile, entro certi limiti, ampliare lo scopo e la funzionalità del VIS.

In sintesi queste modifiche concernono l'abbassamento dell'età per il rilevamento delle impronte digitali dei minori da 12 anni a 6 anni e l'esenzione da tale obbligo per le persone con più di 75 anni; la registrazione nel VIS dei dati nazionali anche per soggiorni di lunga durata, compresi i dati biometrici nonché dei diversi documenti di soggiorno (permessi di soggiorno e carte di legittimazione) e garanzia dell'interoperabilità in relazione a tali dati; l'estensione degli scopi del VIS anche al ritorno di persone che non soddisfano le condizioni per l'entrata e il soggiorno nello Spazio Schengen; l'inserimento di copie di documenti di viaggio di richiedenti di visti Schengen nel VIS e il rilevamento dell'immagine del viso direttamente sul posto; l'adeguamento dell'accesso ai dati VIS per le Autorità nazionali di prevenzione delle minacce e di perseguimento penale nonché per l'Europol e l'accesso esteso per il settore Asilo e da ultimo l'allestimento di un accesso per le società di trasporto ai fini della verifica delle autorizzazioni ai viaggi e l'ampliamento di altre componenti tecniche.

A riguardo siamo del parere, come l'Autorità federale, che le modifiche appena descritte forniranno il loro contributo all'implementazione della sicurezza all'interno dello Spazio Schengen e lungo le frontiere esterne, faciliteranno il diritto dei viaggiatori regolari di attraversare le frontiere esterne, permetteranno di circolare liberamente e risiedere nello spazio Schengen senza accertamenti alle frontiere interne e agevoleranno la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Pertanto, laddove queste norme non sono direttamente applicabili (self executing) nel nostro Paese, concordiamo con il legislatore federale che questo recepimento dei menzionati regolamenti debba essere concretizzato nel diritto interno nella Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl - RS 142.20), nella Legge sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA – RS 142.51) e nella Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione (LSIP – RS 361).

Da ultimo rileviamo che sulla necessità di modificare la LStrl, al fine di concedere all'AFD in veste di Autorità di perseguimento penale la facoltà di consultare il CIR e l'accesso ai sistemi di informazione dell'UE ad esso collegati (EES, ETIAS, VIS), non possiamo che essere concordi. Infatti la messa a disposizione di questi strumenti all'AFD non farà che accrescere la sua efficienza nella lotta alla criminalità.

2. Considerazioni sugli articoli delle leggi federali oggetto di modifica

2.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Ad art. 103c cpv. 4 lett. e), 108e cpv. 3 lett. e) 109a cpv. 3 lett e) LStrI

Riconosciamo la necessità di questa novella legislativa poiché, con l'accesso ai dati dei sistemi informativi EES, ETIAS e C-VIS, l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ne trarrà degli indubbi vantaggi quale Autorità di perseguimento penale. In effetti l'ottenimento diretto di queste informazioni da EES permetteranno all'AFD di sapere quando una persona è entrata nello Spazio Schengen e usare così le stesse nell'ambito dell'attuazione di misure di ricerca o investigative oppure di accertamento dei fatti o della raccolta di prove per l'espletamento di un'indagine penale in corso. Inoltre un accesso rapido all'ETIAS consentirà all'AFD, in caso di presenza di persone sospette sul nostro territorio, di risalire ai possibili luoghi di residenza o alla presenza di complici che li ospitano. Ciò permetterà di minimizzare il rischio che queste persone sospette sfuggano al perseguimento penale poiché l'AFD non ha ricevuto per tempo le relative informazioni. Inoltre le informazioni estrapolate da ETIAS e dal C-VIS potranno fornire informazioni utili su altre persone, come basisti, finanziatori o garanti, così da poter estendere l'indagine penale a tutte le persone coinvolte.

Da ultimo giova rilevare che il miglioramento dell'operatività dell'AFD, grazie all'accesso a queste banche dati UE, comporterà degli indubbi vantaggi anche per il nostro Cantone, poiché in quanto Cantone di confine è particolarmente esposto alla criminalità transfrontaliera. Inoltre questo aspetto accrescerà di sicuro le già ottime sinergie tra l'AFD e i nostri corpi di Polizia nel contesto del mantenimento dell'ordine pubblico e della lotta al crimine.

Ad art. 109a cpv. 1 e 2 lett. e) LStrI

Al capoverso 1, a seguito del recepimento nel diritto interno dei contenuti del regolamento (UE) 2021/1134 si è reso necessario menzionare i permessi di soggiorno poiché ora il C-VIS registrerà anche i permessi di lunga durata. Concordiamo con l'utilità di questa misura, poiché, la registrazione dei visti di lunga durata, superiori a 90 giorni, permetterà un maggior controllo delle persone che entrano per lunghi soggiorni, migliorando così i controlli ai fini della garanzia del mantenimento della sicurezza all'interno dello Spazio Schengen.

Di conseguenza alla lettera e) del capoverso 2 è si è reso necessario specificare che le Autorità cantonali della migrazione sono le Autorità per il rilascio ai cittadini di Stati terzi dei permessi di dimora, di dimora di breve durata e di domicilio (art. 32-24 LStrI).

Ad art. 109c bis cpv. 2 LStrI

Accogliamo favorevolmente il fatto che, con la possibilità di trasferire i dati biometrici dal sistema ORBIS all'applicativo SIMIC, i richiedenti di un visto di soggiorno di lunga durata non dovranno più fornire i loro dati biometrici una volta giunti in Svizzera per l'ottenimento del permesso di soggiorno. Ciò comporterà sicuramente un minor aggravio per le Autorità cantonali della migrazione.

Ad art. 109e quater LStrI

La possibilità di comunicare i dati del C-VIS a terzi rappresenta, a nostro avviso, un indubbio vantaggio per le Autorità cantonali della migrazione, specialmente nell'ambito dell'allontanamento di cittadini di Stati terzi che si trovano in soggiorno illegale nel nostro Paese. Questa trasmissione di dati permetterà una miglior comunicazione con le associazioni internazionali e gli Stati extra Schengen e contribuirà indubbiamente ad accorciare i tempi di preparazione ed esecuzione dell'allontanamento di questa categoria di persone, con indubbi vantaggi in termini di risparmio di tempo e mezzi finanziari.

2.2 Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

Ad art. 15a

Come Consiglio di Stato condividiamo con l'Autorità federale la necessità di modificare questo disposto, in applicazione del regolamento (UE) 2021/1134, al fine di permettere la trasmissione dei dati da SIMIC al C-VIS, inerenti a richieste di titoli di soggiorno (B, L, C e Ci) di cittadini di Stati terzi in Svizzera. Ciò permetterà all'atto di una richiesta di un visto nello Spazio Schengen di verificare se gli interessati hanno già richiesto un permesso di soggiorno in Svizzera.

3. Conclusioni

Si rinnovano i ringraziamenti per averci dato la possibilità di prendere posizione nell'ambito della procedura di consultazione in parola. In qualità di Consiglio di Stato non possiamo fare altro che confermare la necessità di procedere agli adeguamenti delle menzionate leggi, resisi necessari a seguito del recepimento dei regolamenti UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell'acquis di Schengen) e all'estensione all'AFD quale Autorità di perseguimento penale dell'accesso ai sistemi di informazione dell'UE collegati al CIR (EES, ETIAS E VIS).

Parimenti l'Esecutivo cantonale valuta positivamente il contributo che apporteranno questi recepimenti e le relative modifiche del diritto interno allo scopo di accrescere la sicurezza all'interno dello Spazio Schengen e sulle frontiere esterne, agevolare il diritto dei viaggiatori regolari di attraversare le frontiere esterne, favorire la libera circolazione e la residenza all'interno dello spazio Schengen senza accertamenti alle frontiere interne e di semplificare la gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Infine, dal lato finanziario, rileviamo che a mente dell'Autorità federale i Cantoni non dovrebbero venir particolarmente toccati poiché la proposta modifica legislativa non comporta significativi aggravii per le Autorità cantonali coinvolte, né in termini economici né sugli effettivi del personale.

Infatti ad esempio, se da un lato le Autorità cantonali della migrazione saranno tenute a svolgere nuovi compiti, quali l'esame dei riscontri positivi rilevati con l'invio dei dati dei richiedenti al C-VIS, d'altra parte in presenza di corrispondenze con l'elenco di controllo

RG n. 5181 del 20 ottobre 2021

ETIAS, questo compito verrà effettuato dall'unità nazionale della SEM, allo scopo di ridurre il carico di lavoro delle Autorità cantonali.

Si osserva tuttavia che, al momento attuale, non è ancora possibile stabilire con certezza se le modifiche proposte porteranno dei maggiori aggravii in termini di personale alle Autorità cantonali della migrazione. In effetti non vi sono ancora sufficienti elementi per valutare quale mole di lavoro comporterà l'esame dei riscontri positivi rilevati con l'invio dei dati dei richiedenti al C-VIS. Si auspica pertanto che la sfera di competenza delle Autorità cantonale si limiti alla rilevazione delle corrispondenze in ETIAS e che l'esame approfondito sia di mera competenza dell'apposita unità della SEM, in modo da evitare un maggior onere a carico degli Uffici cantonali della migrazione nell'espletamento di queste mansioni.

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg.ap@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Comando della Polizia cantonale (servizio.giuridico@polca.ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet